Regolamento di disciplina del Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volonta relative ai trattamenti sanitari

Art. 1 - Premessa

1. Il Comune di Zola Predosa, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) presso l'Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione.

Art. 2 - Definizione

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) "Dichiarazione Anticipata di Trattamento D.A.T. (detta anche Testamento Biologico)" la manifestazione di volontà mediante atto scritto con cui una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, indica in maniera anticipata i trattamenti medici a cui intende o non intende essere sottoposta nel momento stesso in cui tali trattamenti si rendessero necessari e il soggetto stesso si trovasse in una situazione di perdita di coscienza definibile come permanente e irreversibile
- b) "Dichiarante" la persona residente nel Comune di Zola Predosa che ha reso una D.A.T.
- c) "Fiduciario" il soggetto che, avendo prestato esplicito consenso ad essere nominato, provvede a garantire, nel momento in cui il Dichiarante diventi non più capace di intendere e volere, la fedele esecuzione delle volontà contenute nella DAT, nei limiti di legge e secondo l'eventuale autorizzazione del Giudice là dove adito. Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra indicate qualora il Fiduciario si trovasse nell'impossibilità di potervi assolvere.

Art. 3 - Soggetti abilitati alla registrazione

- 1. Il Registro è riservato alle persone residenti nel Comune di Zola Predosa e ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) e l'hanno depositata presso un notaio e/o un fiduciario.
- 2. Possono richiedere l'iscrizione al Registro coloro che hanno compiuto almeno 18 anni di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.
- 3. Il venir meno della residenza nel Comune di Zola Predosa da parte del dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro.

Art. 4 - Modalità di iscrizione

- 1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al presente Regolamento, il Dichiarante deve recarsi personalmente presso l'Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione per presentare apposita attestazione di conferma dell'avvenuta redazione della D.A.T. davanti al funzionario competente a ricevere la documentazione e previo appuntamento.
- 2. L'attestazione viene resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 nella quale sono indicati:
- a) nominativo, data e luogo di nascita, Codice Fiscale e indirizzo di residenza del Dichiarante
- b) riferimenti dello studio notarile presso il quale la DAT è stata depositata con indicazione di data e luogo di avvenuta deposizione ovvero eventuale altro luogo qualora il testamento biologico non fosse stato depositato presso uno studio notarile

- c) nominativo, data e luogo di nascita, Codice Fiscale e indirizzo di residenza del Fiduciario ed eventualmente del Fiduciario supplente là dove nominato
- d) nominativi di coloro che si intendono autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nel Registro limitatamente alla documentazione presentata dal Dichiarante.
- 3. Il soggetto nominato Fiduciario deve presentare al funzionario comunale davanti al quale viene resa la dichiarazione di cui al precedente comma 2 una dichiarazione nella quale attesti di essere a conoscenza dell'avvenuta nomina a suo favore da parte del Dichiarante. La medesima procedura dovrà essere seguita dal Fiduciario supplente, là dove nominato.
- 4. Al momento delle dichiarazioni di cui al presente articolo il Dichiarate, il Fiduciario e l'eventuale Fiduciario supplente dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di validità e del Codice Fiscale/Tessera sanitaria.
- 5. Alla dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2 viene assegnato dal competente Servizio un numero progressivo. I contenuti della dichiarazione vengono annotati sul Registro nel quale sono riportati anche tutti i riferimenti relativi al luogo di deposito della DAT e alla nomina del Fiduciario ed eventualmente del relativo supplente.
- 6. Il funzionario comunale incaricato dell'accettazione della dichiarazione rilascia al Dichiarante e al Fiduciario nonchè all'eventuale Fiduciario supplente una ricevuta attestante l'iscrizione al Registro e il numero progressivo attribuito.
- 7. Il Dichiarante potrà in qualsiasi momento, con le medesime modalità sopra indicate, presentare ulteriori dichiarazioni riferite a nuove e diverse volontà che si aggiugono a quelle già presentate o che vanno a sostitursi.
- 8. Il servizio reso ai cittadini che intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente Regolamento è gratuito, fatte salve eventuali spese dovute in materia fiscale e tributaria.

Art. 5 - Modalità di tenuta del Registro

- 1. L'iscrizione nel Registro attesta l'esistenza di una DAT da parte del Dichiarante.
- 2. In qualsiasi momento l'Ufficio preposto, su richiesta scritta del Dichiarante o del Fiduciario o dell'eventuale Fiduciario supplente rilascia attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione della DAT riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul Registro.
- 3. Il Dichiarante può, in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dal Registro con atto scritto da presentare all'Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione.

Art. 6 - Accesso alle informazioni contenute nel Registro

- 1. Il Registro non è pubblico.
- 2. L'accesso alle informazioni di cui al presente Regolamento viene effettuato da parte degli interessati legittimati in sede di presentazione della DAT, nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

Art. 7 - Disposizioni finali

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.
- 2. L'Amministrazione Comunale provvederà agli eventuali aggiornamenti e integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessari in caso di sopravvenute disposizioni di legge disciplinanti la materia. Resta ferma l'immediata disapplicazione di tutti i contenuti regolamentari che risultassero contrari e/o incompatibili con il nuovo dettato normativo.